

Regolamento per la gestione del canile Alba Dog, dei servizi correlati e dei rapporti con il volontariato

Data inizio vigore: 01 Gennaio 2017

Sommario

Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza.....	2
ART.1 – OGGETTO.....	2
ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA'.....	2
ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART.4 - RECUPERO ANIMALI.....	3
ART.5 - COMPETENZE DELL'ASL.....	3
ART.6 - COMPITI DEL GESTORE.....	4
ART.7 - COMPITI DELLA ASL AL MOMENTO DELL'ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA.....	5
ART.8 - AFFIDI E ADOZIONI.....	5
ART.9 - MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO.....	6
ART.10 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI.....	6
Titolo II – Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di.....	7
Volontariato.....	7
ART .11 - RELAZIONI CON ORGANISMI DI VOLONTARIATO.....	7
ART.12 – PRINCIPI.....	7
ART.13 - REQUISITI.....	7
ART.14 – AMMISSIONE.....	8
ART.15 - GRUPPO DI LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI DI.....	8
VOLONTARIATO PRESENTI NEL CANILE/GATTILE.....	8
ART.16 - ESCLUSIONE DALL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	8
ART.17 - NORME DI COMPORTAMENTO.....	9
ART.18 – ATTIVITÀ.....	9
ART.19 – DIVIETI.....	10
ART.20 - NORME IGIENICHE PER L'ACCESSO IN CANILE.....	12

Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura privata, deputata ad accogliere e custodire cani e gatti, denominata "Alba Dog" (di seguito individuata come "struttura"), sita a Pomezia in via delle monachelle vecchia ,47;
- b) le modalità di accesso e custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna dei cani di proprietà ai legittimi proprietari e l'adozione dei cani vaganti alle persone interessate;
- e) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito della struttura.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché alla legge regionale L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34.

ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 281 del 1991 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché dalla legge regionale L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34 la struttura persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- c) assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura deputata ad accogliere cani e gatti le migliori condizioni di vita e di benessere e l'assistenza veterinaria;

d) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una piena collaborazione.

2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento:

a) i cani e i gatti per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l'obbligo della custodia, tra cui in particolare i cani vaganti, microchippati e non, all'atto della richiesta di intervento, che vengono condotti e ospitati nella struttura;

b) I gatti che vivono in stato di libertà che, in caso di particolari esigenze di carattere sanitario certificate da medici veterinari dell'Azienda USL, vengano condotti e trattenuti presso la struttura per il tempo necessario al trattamento sanitario.

ART.4 - RECUPERO ANIMALI

1. Il recupero dei cani vaganti e degli animali, incidentati o feriti, è attuato dai servizi ASL competenti per territorio tramite ditta privata richiesta dai servizi di polizia giudiziaria, dietro segnalazioni dei cittadini.

2. I proprietari dei cani recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere la tariffa per le operazioni di cattura, definita dalla ASL, ed i rispettivi giorni di degenza in struttura, definiti dall'Amministrazione.

3. Gli animali recuperati sono condotti alla struttura e ivi ricoverati.

ART.5 - COMPETENZE DELL'ASL

1. Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente:

a) autorizzazione sanitaria ed il successivo controllo dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario della struttura di ricovero dei cani e dei gatti;

b) il controllo dello stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nella struttura sanitaria, nonché di quelli in essa già ospitati;

c) l'attuazione di opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmissibili dagli animali ospiti;

d) la sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nella struttura sanitaria (L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34).

Si affidano ad una ditta accalappiatrice esterna le seguenti mansioni:

a) la cattura dei cani vaganti, incidentati o feriti, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati;

b) il trasporto immediato alla struttura, in cui si effettuerà l'assistenza veterinaria di primo soccorso, di tutti gli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali.

ART.6 - COMPITI DEL GESTORE

1. Al gestore vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;

b) la gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta della pulizia giornaliera;

c) attraverso contratto con ditte esterne allo smaltimento dei rifiuti, degli interventi di disinfestazione opportuni come previsto dalla legge e dal vigente regolamento di Igiene;

d) la corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature in uso nella struttura;

e) la custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la risoluzione degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;

d) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, toelettatura degli animali;

e) l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

f) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

g) l'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio; il contenimento; la somministrazione dei farmaci prescritti;

h) lo stoccaggio delle spoglie degli animali deceduti ed attraverso un contratto con ditta specializzata, al trasporto e all'incenerimento, con le modalità previste per legge;

i) l'aggiornamento costante delle schede cartacee, o digitali, con tutti i dati dell'animale (razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata, scheda clinica, scheda terapia, scheda comportamentale, queste ultime due quando necessarie);

l) la compilazione al momento della riconsegna dell'animale del modello prestampato ASL con i dati del proprietario, del cane delle tariffe dovute alla ASL per le spese sostenute, così come previsto, con rilascio di fotocopia o invio tramite mail.

ART.7 - COMPITI DELLA ASL AL MOMENTO DELL'ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. In particolare al momento dell'entrata dell'animale in struttura, la ASL provvede a:

a) redigere un modello di cattura;

b) verificare la preesistenza del microchip ed eventualmente di altri segni di riconoscimento dell'animale;

c) ospitare l'animale all'interno della struttura, previa visita, accertamenti, eventuali terapie ed eventuali richieste di esami diagnostici specifici ai casi.

2. All'interno della struttura al fine del contenimento della popolazione canina e felina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti.

ART.8 - AFFIDI E ADOZIONI

1. I cani e i gatti identificati, presenti nel canile sanitario, possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione, solo dopo nulla osta da parte della ASL.

2. I cani ed i gatti entrati nel canile, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in affidamento a chi ne faccia richiesta, trascorso il periodo di sessanta giorni, l'adozione diventa definitiva.

3. L'affidatario temporaneo si fa carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità giuridica dell'animale per la durata dell'affidamento.

4. L'affidatario si impegna a restituire l'animale al canile, nel caso il legittimo proprietario si presenti entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale nella struttura.

5. Le adozioni, dei cani presenti nel canile rifugio, vengono gestite esclusivamente da associazioni di volontariato come previsto dalla legge L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34.

ART.9 - MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO

1. Nel richiedere un'adozione o un affido temporaneo l'adottante o l'affidatario, compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta dell'animale, tramite volontari delle associazioni.

2. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve:

a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;

b) conoscere le esigenze fondamentali della specie;

c) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;

d) avere condizioni socio-economiche tali da garantire il benessere dell'animale.

Le Associazioni riconosciute provvederanno a tal riguardo, come anche citato dalla L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34.

ART.10 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura nei giorni, negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori o volontari presenti in struttura se disponibili e liberi dalle loro mansioni.

2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.

3. Non sono concesse autorizzazioni da parte della struttura per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

Titolo II – Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di Volontariato

ART.11 - RELAZIONI CON ORGANISMI DI VOLONTARIATO

1. Nella gestione delle adozioni, la struttura si avvale del supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie come indicato dalla L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34.

2. L'attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile Alba Dog, viene considerata dalla struttura come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali.

ART.12 – PRINCIPI

1. L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art.2 delle legge quadro sul volontariato n.266/91, da volontario appartenente ad Associazioni animaliste.

2. Il volontario presta la propria attività per libera scelta, impegnandosi a seguire le direttive impartite dalla struttura, secondo i seguenti principi:

a) all'interno del canile tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono;

b) l'accesso del volontariato al canile Alba Dog è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;

c) in particolare l'obiettivo è quello di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con l'uomo.

ART.13 - REQUISITI

1. Per accedere in qualità di volontario al canile occorre:

a) essere maggiorenni;

b) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 189/2004;

ART.14 – AMMISSIONE

1. I volontari devono compilare il modulo di iscrizione e frequentare appositi incontri conoscitivi organizzati periodicamente secondo necessità. Tali incontri sono tenuti dal Direttore Sanitario coadiuvato da personale specializzato secondo criticità riscontrata.

Le persone che intendano intraprendere le attività di volontariato all'interno del canile, debbono:

- a) Effettuare un periodo di affiancamento non inferiore a 60 (sessanta) giorni con una presenza obbligatoria nella struttura non inferiore a 20 (venti) ore, prima di svolgere autonomamente attività con i cani.

2. L'ammissione del volontario all'interno del canile è comunicato in forma scritta; l'eventuale diniego deve essere dettagliatamente motivato, sottoscritto dal responsabile e comunicato in forma scritta al richiedente e all'associazione di cui eventualmente faccia parte.

3. Una volta ammesso all'interno della struttura, il volontario è tenuto a partecipare agli incontri tenuti dal Direttore Sanitario del canile rifugio in una misura inferiore al 50% annuale.

4. Al momento dell'ammissione all'attività di volontariato presso la struttura, il volontario viene munito di un tesserino di riconoscimento, contenente fotografia e nome da utilizzare all'entrata e all'uscita dalla struttura.

Le obliteratezioni vengono, in tempo reale, registrate nella banca dati del canile.

ART.15 - GRUPPO DI LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI DI **VOLONTARIATO PRESENTI NEL CANILE**

1. Il Gruppo di lavoro, formato dal Direttore Sanitario, un amministrativo ed un operatore presente in struttura si riunisce periodicamente con i presidenti delle Associazioni operanti in canile per realizzare i seguenti obiettivi:

a) esaminare eventuali proposte migliorative per una migliore qualità della vita degli animali ospitati del canile;

b) esprimere parere non vincolante sulle eventuali controversie tra le componenti che concorrono al buon funzionamento del canile;

ART.16 - ESCLUSIONE DALL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Qualora un volontario non si attenga alle regole stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di volontariato o metta in atto comportamenti gravi che possano andare a discapito del benessere degli animali, della loro adottabilità, della loro sicurezza, della incolumità delle persone o siano lesivi dei rapporti di correttezza tra le persone e che pregiudichino il funzionamento e la gestione della struttura a seguito di contestazione scritta e motivata, su proposta del Gestore, viene invitato a

fornire le proprie giustificazioni in contraddittorio, da svolgersi alla presenza del gruppo di lavoro.

2. Qualora le giustificazioni date vengano ritenute insufficienti dal Direttore Sanitario in primis e dal gestore in secundis, nonché dal responsabile degli infortuni sul lavoro, questi viene sospeso dall'attività o in via temporanea o in via definitiva a seconda della gravità del fatto con provvedimento motivato.

ART.17 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. I volontari operanti all'interno del canile devono attenersi alle disposizioni che verranno impartite in maniera dettagliata dal Responsabile della struttura (vedi art. 19) e portate a conoscenza in forma scritta ai presidenti delle associazioni di volontariato.

2. L'accesso dei volontari può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o motivate ragioni organizzative/gestionali, previa motivata comunicazione per iscritto alle Associazioni interessate.

ART.18 – ATTIVITÀ

I volontari possono collaborare anche alle seguenti attività all'interno della struttura la cui responsabilità resta comunque del Direttore Sanitario:

- 1) Attività di movimento, di gioco e di relazione con gli animali ospitati nella struttura, avendo cura di pulire eventuali deiezioni.
- 2) Effettuare spazzolatura del mantello per quei soggetti che ne necessitano, al fine di evitare inutili tosature che pregiudicherebbero le condizioni di salute del soggetto stesso;
- 3) Cooperare all'attività di recupero di cani fobici/mordaci sotto la supervisione del veterinario comportamentalista/ Direttore Sanitario, senza deroghe.

Prima di iniziare a svolgere le attività di volontariato suddette, i volontari, una volta entrati in struttura, devono rivolgersi agli uffici al fine di essere informati sulle attività necessarie per la giornata, secondo il programma giornaliero stabilito dal Direttore Sanitario, nel quale saranno identificati anche i nuovi soggetti trasferiti dal sanitario ed i cani che momentaneamente sono impossibilitati ad uscire dal box per cause sanitarie e/o di salute.

I volontari contribuiscono a segnalare presso gli uffici amministrativi eventuali criticità, sia riferiti agli animali sia alla struttura, che possano comportare necessità di intervento.

Tale segnalazione deve essere effettuata solo ed esclusivamente in forma scritta su appositi modelli prestampati presenti in ufficio e firmati.

I presidenti delle Associazioni o chi ne fa le veci, dovranno quotidianamente depositare agli uffici del canile la lista dei cani che hanno eseguito lo sgambamento con la rispettiva volontaria responsabile dell'attività.

In considerazione della Delibera Reg. Lazio N°43 del 2010 le volontarie potranno svolgere i loro compiti tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì (5 giorni settimanali), per (4) quattro ore giornaliere, anche non consecutive ed in un giorno prefestivo (sabato). Gli orari del canile potranno subire variazioni, durante l'anno, relative alla stagionalità.

I visitatori potranno accedere alla struttura tre (3) giorni a settimana per quattro(4) ore giornaliere, anche non consecutive (Delibera Reg. Lazio N°43 del 2010) nei giorni stabiliti della struttura (da gennaio 2017 dal giovedì al sabato, compresi, dalle 9:00 alle 13:00).

ART.19 – DIVIETI

1. È vietato trasmettere informazioni di carattere sanitario nonché di esclusività della struttura, all'esterno del canile.
2. È vietato fumare all'interno del canile.
3. Vietato fotografare e/o filmare i cani all'interno del canile.
4. E' vietato somministrare cibo, di qualsiasi genere, ai cani ospitati nel canile e a tutti gli animali che si trovano nel territorio del canile stesso. Sono ammessi solo premi in cibo (tipo biscottino) previa autorizzazione per singolo cane da parte del Direttore Sanitario.
5. E' assolutamente vietato introdurre corde, attrezzatura in genere, e mani attraverso le grate dei box.
6. Non sono ammesse corde a strozzo senza anello di scorrimento e mezzi di contenzione non autorizzati dal Direttore Sanitario.
7. È vietato l'uso di corde di lunghezza superiore a 1,5 metri, tranne per quei soggetti nei quali il Direttore Sanitario lo autorizzasse. In quest'ultimo caso la lunghezza del guinzaglio può arrivare fino a 3 metri massimo.
8. E' vietato portare al guinzaglio più di un cane alla volta per singola persona.
9. Per i cani ospitati in quei box con accesso doppio, non è concesso l'uscita da parte dei volontari dal lato in cui persiste la zona di riposo, abbeveraggio e alimentazione.
10. I cani con chiari segni di sofferenza in uscita dal box, non devono essere assolutamente obbligati ad uscire dal box, strattonati con corde, né tanto meno trascinati in passeggiata. Si concorderà con il Direttore Sanitario il modus operandi da adottare con il cane in questione risolvendo la problematica; il tutto riportato sulla scheda clinica del soggetto.
11. Si sconsiglia l'uso delle aree di sgambamento se in seguito a condizioni meteorologiche (vedi forti temporali) presentino condizioni tali da essere inagibili. Qualora il volontario ritenesse di doverle utilizzare

cadrà su di lui la responsabilità della successiva condizione del cane al rientro nel rispettivo box.

12. I bisogni solidi prodotti dai cani in passeggiata, nelle aree verdi o nelle aree di sgambamento vanno raccolte al momento della defecazione, dalla volontaria responsabile in quel momento, lasciando le aree pulite. Qualora le aree di sgambamento non fossero prive di defezioni, l'amministrazione e/o il Direttore Sanitario si riserva il diritto di interdire tale aree fino al loro ripristino.
13. E' fatto assoluto divieto lasciare incustoditi i cani durante lo sgambamento nelle aree adibite, cosa che determinerà inequivocabilmente l'allontanamento o la sospensione dell'attività di volontariato a tempo indeterminato. Il tempo di sgambamento e la qualità vengono stabiliti dal Direttore Sanitario per ogni singolo cane. Non possono esserci regole fisse trattandosi di soggetti di razza, età ed esigenze diverse.
14. È consentito alle volontarie di utilizzare giochi vari con i vari soggetti, ma è assolutamente vietato lasciare il materiale usato sia nelle aree di sgambamento che nelle aree verdi.
15. Non è permesso alle volontarie di effettuare manovre sanitarie senza visita del soggetto da parte del Medico Veterinario presente in struttura. Le volontarie dovranno segnalare eventuali ferite, sintomatologie, comportamenti anomali al Medico Veterinario tramite apposita scheda presente negli uffici, contrassegnando la data, il soggetto tramite il chip, il nome della volontaria che ha evidenziato la noxa e firmando tale segnalazione.
16. Le volontarie dovranno far presente, presso gli uffici amministrativi, qualsivoglia comportamento aggressivo riscontrato da un soggetto ospite, sia nei confronti della specie umana, sia nei confronti di altra specie animale;
17. Non è permesso alle volontarie effettuare spostamenti dei cani dai vari box.
18. Non è permesso alle volontarie portare fuori dal canile i cani adottati. Tale intervento verrà effettuato da un nostro operatore, previo controllo del microchip e appena possibile e dopo che l'adottante abbia sbrigato la parte burocratica in ufficio.
19. È fatto divieto assoluto ai volontari di entrare nei box dei cani aggressivi, mordaci, ritenuti pericolosi senza previa autorizzazione scritta da parte del Direttore Sanitario.
20. Sono vietate passeggiate e sgambamenti ai cani sotto terapia o in degenza.

ART.20 - NORME IGIENICHE PER L'ACCESSO IN CANILE

1. Il personale che accede al canile per svolgere attività di volontariato deve osservare le seguenti norme di igiene al fine di prevenire la diffusione di patogeni all'interno e eventualmente all'esterno della struttura:

- a) cambiarsi gli abiti e/o indossare abiti da lavoro puliti o apposite tute, prima e dopo aver effettuato le attività del volontariato;
- b) lavarsi accuratamente le mani, appena si entra e quando si esce dalla struttura;
- c) utilizzare calzature che vanno usate solo all'interno del Canile, tenute costantemente pulite e possibilmente antinfortunistica.

2. La Gestione consiglia l'utilizzo dei servizi igienici individuati accanto all'entrata secondaria del canile rifugio per il cambio del vestiario del volontario operante in canile. In caso contrario è necessario l'utilizzo di gambali, camice e guanti usa e getta.

Si comunica inoltre anticipatamente che il canile "Alba Dog" verrà provvisto di impianto di registrazione di immagini a norma di legge, che coadiuverà il lavoro di supervisione del Direttore Sanitario e dei suoi operatori sul corretto comportamento adottato da tutti i presenti nella struttura.

Tale sistema di videosorveglianza sarà regolamentato a norma di legge.

Tale regolamento può subire variazioni in qualsiasi momento ed in base alle necessità e alle problematiche che quotidianamente si renderanno note.

Ogni operatore (volontario e non) dovrà aderire ad ogni singolo punto del regolamento per poter operare all'interno della struttura "alba dog".

Ricordiamo a tutti, che il rispetto di un regolamento farà sì che gli interventi della struttura siano regolamentati per tutti, migliorando la qualità del servizio.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione
Il canile Alba Dog